



Congedo straordinario ai figli del disabile in condizione di gravità non conviventi al momento della domanda

La [circolare Inps n. 49 del 05.04.2019](#), fornisce istruzioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 sulla concessione del congedo straordinario ai figli del disabile che al momento della richiesta non convive con il genitore, ma che instauri la convivenza successivamente, in caso di assenza di altri familiari conviventi che si prendano cura del disabile.

Alla luce di tale principio, un figlio non ancora convivente con la persona disabile grave, che instaurerà la convivenza successivamente, potrà fruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità: nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” , i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, avendo l’obbligo, successivamente al conseguimento del congedo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore un’assistenza permanente e continuativa.

L’Inps rammenta che l’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo per l’assistenza a familiari con disabilità grave, fissando un ordine di priorità degli aventi diritto che, partendo dal coniuge, si estende fino ai parenti e affini di terzo grado. Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza.

L’Inps riesaminerà le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

(Fonte INPS <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/>)

BB